CAMERA DEI DEPUTATI N. 961

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BOFFARDI INES e CATTANEI

Presentata il 18 ottobre 1972

Agevolazioni finanziarie per la costruzione dei porti turistici

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il turismo nautico è venuto assumendo negli ultimi anni una sempre maggiore importanza, un « peso » sempre crescente nell'ambito dell'impetuoso e generale sviluppo del turismo.

L'Italia è direttamente e notevolmente interessata a questo importante settore, e il successo del Salone nautico di Genova, giunto ormai alla sua VIII edizione, lo dimostra.

Il turismo nautico, come è noto, interessa una molteplice serie di attività economiche: da quella dei cantieri navali specializzati, ai settori di vendita, ai cantieri di ricovero, riparazione e manutenzione, a tutte le attività connesse all'esercizio dei porticcioli e dei punti di attracco, all'incremento delle attività turistiche a terra.

L'Italia è sottoposta, in questo campo, alla notevole concorrenza della Costa Azzurra e della Costa Brava: in tali zone sono in costruzione degli importanti porti turistici.

Lo Stato non può più ignorare i problemi di questo importante settore economico, i cui aspetti sono stati illustrati ai convegni del citato Salone nautico di Genova, alle tavole rotonde di Santa Margherita Ligure, al convegno nazionale di Napoli dell'ottobre 1968, e in discorsi e impegnative dichiarazioni dei Ministri Spagnolli, Natali e Lupis.

Possiamo considerare superata, almeno per ora, la disputa tra coloro che sostengono la necessità di ricomprendere i porti turistici in una nuova classe, la quinta, dei porti di seconda categoria, e coloro che credono che tali porti possano invece essere ricompresi nella attuale IV classe.

Ormai una serie di dichiarazioni ufficiali e la concessione ai privati di un porticciolo turistico sulla « Costa Smeralda » fanno ritenere pacifico che anche i privati, oltre che gli enti pubblici, possono essere destinatari di concessioni demaniali per la costruzione di porti turistici ai sensi degli articoli 36-49 del codice della navigazione.

L'11 gennaio 1969, il nuovo Ministro della marina mercantile annunciava la presentazione di un disegno di legge per regolamentare tale speciale regime di concessioni, che attiene da una parte al regime generale delle concessioni demaniali marittime e dall'altra al regime dei porti. Il disegno di legge annunciato dovrebbe contenere norme riguardanti: la misura del canone, la durata della concessione, un acceleramento della procedura per la concessione, la tutela del paesaggio.

Ma si ha ragione di ritenere che, a causa dell'alto costo della costruzione e della gestione di detti porti, anche in conseguenza dei vincoli e degli obblighi che la pubblica amministrazione imporrà a tutela e a salvaguardia della navigazione, senza la concessione di agevolazioni finanziarie da parte dello Stato, non si potrà registrare in Italia uno svi-

luppo dei porti turistici che ci consenta di tener testa alla agguerrita concorrenza degli altri paesi mediterranei.

Gli stessi enti pubblici che si sono avventurati nella costruzione di porti di IV classe a totale loro carico, ma con l'intervento dello Stato a mezzo della legge n. 589 del 1949 (cosiddetta legge Tupini), si trovano molto spesso in difficoltà per far fronte all'ammortamento dei mutui e contemporaneamente alle spese di gestione e di continuo rinnovamento e aggiornamento delle attrezzature.

Si ritiene pertanto necessario stabilire che le provvidenze della cosiddetta legge Tupini (mutui agevolati a lunga scadenza) possano essere concesse anche ai privati che siano titolari delle concessioni per la costruzione di porti turistici.

Tra l'altro il disegno di legge in preparazione al Ministero della marina mercantile, o i disciplinari delle concessioni, non potranno non stabilire a carico dei concessionari l'onere di fornire le necessarie garanzie per la conduzione e l'ultimazione dei lavori di costruzione nei tempi previsti.

La possibilità contemplata nell'articolo unico della presente proposta di legge appare perciò uno strumento indispensabile affinché, nel termine di pochi anni, l'Italia possa essere dotata di una efficiente rete di porticcioli e di attrezzature per la nautica da diporto che, coprendo una estesa gamma di interessi e possibilità economiche, dai sontuosi *yachts* alle modeste barche, sta già avendo, e ancor più registrerà nei prossimi anni, un impetuoso sviluppo.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il contributo previsto dall'articolo 9 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è concesso anche agli enti pubblici e ai privati che siano titolari delle concessioni demaniali per la costruzione di porti ed approdi turistici a' sensi degli articoli 36 e seguenti del codice della navigazione.